

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO:

**GARA A PROCEDURA APERTA:
“APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO
DELLA RESIDENZA PER ANZIANI DI
MATELICA (MC)”**

CIG: _NON RICHIESTO_

CUP: _NON RICHIESTO_

**Responsabile Unico del Procedimento
SEGRETARIO DELLA FONDAZIONE
Dott. Giuseppe Corfeo**

1. PREMESSE

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta **dalla “Fondazione Tommaso de Luca – Enrico Mattei”, con sede in Matelica, via T. De Luca n. 2**, (nel prosieguo, anche semplicemente Fondazione), Stazione appaltante, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto per l’affidamento dei **“Lavori di Ampliamento della Residenza per Anziani, sita in Via Tommaso De Luca n. 2 di Matelica (MC)”**, come meglio esplicitati nel Capitolato speciale d’appalto (di seguito, per brevità, CSA) e negli altri elaborati costituenti il progetto esecutivo.

In tal senso, il RUP, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del **27 settembre 2021**, ha disposto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante *“Codice dei contratti pubblici”* (nel prosieguo, anche Codice) e, per quanto applicabile, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento), oltreché dalle disposizioni previste dal CSA, dagli altri elaborati di progetto, dal bando e dal presente disciplinare di gara.

Trattandosi di affidamento disposto da un soggetto di diritto privato, la normativa sopra citata trova applicazione in termini di principi.

L’affidamento avverrà mediante **procedura aperta** e con applicazione del **criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo**, ai sensi degli articoli 60 e 95 del Codice.

Ente Appaltante

Fondazione Tommaso de Luca – Enrico Mattei

CODICE FISCALE 83001870431 - PARTITA IVA 00328550439

Via T. De Luca n. 2 – 62024 MATELICA (MC)

Tel. 0737/85437

PEC: fondazione@pec.casadiriposomatelica.it

Descrizione sommaria dei lavori

L’intervento comprende l’esecuzione di tutte le opere e le provviste necessarie per l’ampliamento del complesso che attualmente ospita la casa di riposo e la residenza protetta per anziani dell’Ente Appaltante, mediante la realizzazione di una nuova ala del fabbricato principale, secondo le condizioni stabilite dal CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo approvato con Deliberazione CdA del **27 settembre 2021**.-

Luogo e termine di esecuzione dei lavori

I lavori oggetto dell’appalto insistono nel territorio del Comune di Matelica (Codice NUTS IT33).

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **365 (trecentosessantacinque)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ex art. 31 del Codice, è il dott. Giuseppe Corfeo, Segretario della Fondazione, tel. 0737 781859 ovvero 347 93 29 718, e-mail istituzionale giuseppe.corfeo@comune.matelica.mc.it, PEC: fondazione@pec.casadiriposomatelica.it.

Pubblicità

Il bando di gara è pubblicato su:

- Canali di comunicazione a diffusione nazionale e locale;
- profilo del committente: <http://www.casadiriposomatelica.it>;
- profilo dell'ente controllante: <http://www.comune.matelica.mc.it>

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, DOTAZIONE INFORMATICA

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto esecutivo approvato con Deliberazione del CdA del _27 settembre 2021_;
- 2) Bando di gara, Disciplinare di gara e modulistica, approvati con Deliberazione del CdA del _27 settembre 2021_;

La documentazione di gara è disponibile, a partire dallo stesso giorno della data di pubblicazione del bando, sul profilo del committente al seguente link: <http://www.casadiriposomatelica.it> e sul profilo del ente controllante: <http://www.comune.matelica.mc.it> ;

2.2 CHIARIMENTI

Qualora l'operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà rivolgersi **in forma scritta**:

- Alla Fondazione all'indirizzo PEC: fondazione@pec.casadiriposomatelica.it
- Al Responsabile del procedimento all'indirizzo email : giuseppe.corfeo@comune.matelica.mc.it
- Al Progettista all'indirizzo email : info@studiotecnicotrampini.it

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, secondo le modalità di cui sopra, **almeno sei giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro tre giorni** dalla data di proposizione della richiesta, mediante pubblicazione in forma anonima, profilo

del committente al seguente link: <http://www.casadiriposomatelica.it> e sul profilo del ente controllante: <http://www.comune.matelica.mc.it>;

NON saranno fornite risposte in relazione a richieste di indicazioni circa le forme e le modalità di qualificazione alla gara, riservate esclusivamente alle scelte discrezionali degli operatori economici concorrenti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi degli artt. 76, comma 6, e 52 del Codice nonché dell'art. 6 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le comunicazioni verranno effettuate attraverso i suddetti mezzi di comunicazione elettronici, ovvero mediante PEO o PEC.

È fatto salvo quanto previsto nell'art. 79, comma 5 bis del Codice qualora si verificano malfunzionamenti delle piattaforme telematica. Eventuali rettifiche al bando di gara o alle modalità di svolgimento della procedura saranno pubblicate secondo le modalità di legge e secondo quanto previsto dalla citata norma.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, al seguenti indirizzi di posta elettronica: fondazione@pec.casadiriposomatelica.it ; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4 DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici concorrenti, devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata nel presente disciplinare di gara.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da eseguire (impossibilità oggettiva).

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, Iva esclusa, ammonta ad **€ 1.768.720,19** (euro unmilionesettecentosessantottomilasettecentoventi/19), di cui **€ 35.065,20** (euro trentacinquemilazerosessantacinque/20) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad **€ 1.733.654,99** (euro unmilionesettecentotrentatremilaseicentocinquantaquattro/99).

Per determinare l'importo a base d'asta sono stati individuati costi della manodopera (CM) per una somma complessiva pari ad **€ 404.653,42** (euro quattrocentoquattromilaseicentocinquantaquattro/42), con una incidenza sull'importo totale dell'appalto pari al 22,99%.

- **L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:**

CATEGORIA PREVALENTE

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificabili nelle categorie riportate nella seguente tabella, la categoria prevalente è quella di opere generali "OG1".

CAT-GEN	CAT-SPEC	DESCRIZIONE DECLARATORIA	LAVORI	ONERI PER LA SICUREZZA	TOTALE A+B	% INCID.
OG1		Edifici civili e industriali	€ 1.658.799,76	€ 33.508,40	€ 1.692.308,16	95,68%
OG6		Impianto fognario	€ 74.855,23	€ 1.556,80	€ 76.412,03	4,32%
			€ 1.733.654,99	€ 35.065,20	€ 1.768.720,19	100,00%

2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 108 e 109 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 48 del DLgs 50/2016 si hanno le seguenti:

CATEGORIE SCORPORABILI

- a. i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie scorporabili, sono indicati nella seguente tabella "A1";

TAB.A1

CAT-GEN	CAT-SPEC	DESCRIZIONE DECLARATORIA	LAVORI	ONERI PER LA SICUREZZA	TOTALE A+B	% INCID.
OG1		Edifici civili e industriali – (struttura collegamento)	€ 6.359,13.	€ 151,74	€ 6.510,87	0,37%
OG1		Edifici civili – industriali – (struttura ampliamento)	€ 231.369,34	€ 5.431,94	€ 236.801,28	13,39%
OG1		Edifici civili – industriali (Scavi e demolizioni)	€ 19.653,60	€ 73,20	€ 19.726,80	1,12 %
OG1		Edifici civili – industriali (Opere di finitura)	€ 644.628,72	€ 6.051,07	€ 650.679,79	36,79%
OG6		Impianto fognario	€ 74.855,23	€ 1.556,80	€ 76.412,03	4,32%
OG1		Sistemazione area a verde e pavimentazioni	€ 75.291,56	€ 1.237,98	€ 76.529,54	4,33%
OG1		Sicurezza Cantiere	€ 16.409,25	€ 264,00	€ 16.673,25	0,94%
OG11	OS30	impianti elettrici	€ 237.352,71	€ 7.340,81	€ 244.693,52	13,83%
OG11	OS3	Impianti idrico sanitari	€ 66.742,51	€ 2.064,20	€ 68.806,71	3,89%

OG11	OS28	Impianti termici e condizionamento	€ 360.992,94	€ 10.893,46	€ 371.886,36	21,03%
			€ 1.733.654,99	€ 35.065,20	€ 1.768.720,19	100,00%

- b. i lavori appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria < 150.000€ e < 10% diverse da quella prevalente e da quelle scorporabili - e pertanto non scorporabili, ma subappaltabili – con i relativi importi sono indicati nella seguente tabella.

Eseguibili dal concorrente anche senza qualificazione (sub-appalto facoltativo)

- c. Altre categorie (senza l'obbligo di requisiti) qualificazione non obbligatoria di qualsiasi importo eseguibili dal concorrente anche senza qualificazione (sub-appalto facoltativo) con i relativi importi sono riportati nella seguente tabella:
- d. Per le categorie di cui al punto 2, lettera b), il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.
- e. Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Disciplinare è richiesta la qualificazione per categorie e classi d'importo, in conformità agli articoli ancora vigenti del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, e ai sensi dell'art. 84 del DLgs 50/2016, per le categorie seguenti e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

			classifica art.61 c4
OG1	Edifici civili e industriali	€ 1.658.799,76	III bis
OG6	Impianto fognario	€ 74.855,23	I

- f. Per i seguenti lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:

a) opere da elettricista;

b) opere da idraulico impianto termico, impianto sanitario, impianto antincendio.

L'impresa appaltatrice dovrà, pertanto, essere abilitata ai sensi del D.M. Sviluppo economico 37/08, così come sopra descritto; in alternativa dovrà indicare in sede di offerta che provvederà a subappaltare l'esecuzione di detti lavori a soggetti terzi qualificati ai sensi del citato D.M.

- g. Nei lavori relativi alla categoria OG1 ED OS1 rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list):

a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli art. 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. 207/2010 sono indicati nella seguente tabella "B":

TABELLA B

	DESCRIZIONE CATEGORIA	IMPORTI	% INCID.
A	LAVORI		
1	SCAVI E DEMOLIZIONI	€ 19.726,80	1,12%
2	STRUTTURE IN OPERA (COLLEGAMENTO)	€ 6.510,87	0,19%
3	STRUTTURA IN OPERA (AMPLIAMENTO)	€ 236.801,28	6,74%
4	OPERE FINITURA – pareti e controsoffitti	€ 143.159,13	4,37%
5	OPERE FINITURA – Infissi interni ed esterni	€ 93.032,80	2,97%
6	OPERE FINITURA – Pavimenti e rivestimenti	€ 115.200,52	3,79%
7	OPERE FINITURA – Tinteggiature ed intonaci	€ 25.024,66	0,86%
8	FINITURE ESTERNE	€ 76.205,23	2,63%
9	SANITARI ED ACCESSORI	€ 85.902,95	3,04%
10	IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE	€ 108.861,70	3,98%
11	SCALA INTERNA	€ 3.292,80	0,13%
12	IMPIANTO FOGNARIO	€ 76.412,03	2,91%
13	SISTEMAZIONE AREA A VERDE	€ 76.529,54	3,00%
14	SICUREZZA CANTIERE	€ 16.673,25	0,67%
15	QUADRI ELETTRICI	€ 27.315,60	1,11%
16	Impianto Equipotenziale e messa a terra	€ 6.313,01	0,26%
17	Impianti illuminazione	€ 18.657,50	0,77%
18	Impianto Distribuzione	€ 76.933,31	3,20%
19	IMPIANTI SPECIALI RETE LAN- IMPIANTO CHIAMATA	€ 49.069,31	2,11%
20	IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI E EVAC	€ 33.269,99	1,46%
21	Impianto FOTOVOLTAICO	€ 33.134,80	1,48%
22	Impianto antincendio	€ 12.261,05	0,55%
23	impianto gas medicali	€ 8.771,19	0,40%
24	Impianto aeraulico	€ 49.628,52	2,27%
25	impianto idricosanitario	€ 68.806,71	3,22%
26	impianto radiante caldo/freddo	€ 104.695,59	5,06%
27	Impianti integrazione radiator wc	€ 13.006,27	0,66%
28	Impianto trattamento acqua	€ 25.192,02	1,29%
29	Centrale termica	€ 153.993,16	7,99%
30	Impianto adduzione gas metano da utenza esistente	€ 4.338,60	0,24%
A	TOTALE LAVORI	€ 1.768.720,19	100,00%
B	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 35.065,20	
	TOTALE GENERALE	€ 1.733.654,99	

C

Il contratto è stipulato a corpo e a misura.

Gli atti contabili devono contenere l'inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e quelli determinati a misura.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del Codice, l'anticipazione sull'importo contrattuale prevista dalle norme vigenti.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, secondo le modalità e termini specificati nel capitolato speciale d'appalto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e della certificazione di regolarità fiscale.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In forza dell'art. 216 comma 14, del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 92 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento).

FARE MOLTA ATTENZIONE: E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

FARE MOLTA ATTENZIONE: E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

FARE MOLTA ATTENZIONE: E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: E' vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere la norma.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

N.B. 3:

Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso dell'attestazione SOA, esclusivamente nell'ipotesi in cui l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, siano in possesso dei requisiti di esecuzione sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del Regolamento. Per dette imprese cooptate è richiesto:

- il **possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice**, da comprovare a valle dell'aggiudicazione, previa compilazione del **Modello B** allegato al presente Disciplinare;
- il **possesso di attestazione SOA**, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel bando, i cui importi sommati tra loro siano comunque almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate;
- che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate, se più di una.

Gli eventuali operatori economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, ma devono compilare il Modello B allegato al presente Disciplinare, ed autodichiarare l'insussistenza delle cause di esclusione dalle gare.

5. REQUISITI GENERALI

FARE MOLTA ATTENZIONE: Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

N.B. 1:

Resta salva, la possibilità di sanare eventuali carenze e/o irregolarità attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

FARE MOLTA ATTENZIONE: I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante copia conforme all'originale o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, **sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare di gara.**

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- 1) **Iscrizione nel registro** tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura**

Il concorrente non stabilita in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- 2) **Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori** di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e ss.mm.ii.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Per la comprova del requisito la stazione appaltante consulta d'ufficio l'elenco pubblicato sul sito <https://anagrafe.sisma2016.gov.it/elenco/iscritti> oppure contatta la segreteria della Struttura commissariale, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il presente requisito è richiesto in considerazione del fatto, che pur non trattandosi di lavori e/o opere direttamente connesse al sisma, si inserisce nel piano degli investimenti dell'ente, comunque collegati ad esigenze nascenti dal sisma 2016, nel medesimo territorio interessato dai predetti eventi.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

- 1) **Possesso di un'attestazione SOA** che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come di seguito declinata, nonché il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale necessaria per le lavorazioni in cui è richiesta la classifica III o superiore:

Lavorazione	Cat.	Cl.	Importo (€)
Edifici Civili ed Industriali	OG1	III-bis	1.152.140,27
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	I	244.693,52
Impianti termici e di Condizionamento	OS28	II	371.886,40

FARE MOLTA ATTENZIONE: La comprova del requisito è fornita mediante **ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE** in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

N.B. 1:

Si precisa che in caso di ATI orizzontale, il beneficio del quinto della classifica è applicabile alla mandataria soltanto se la classifica da questa posseduta è almeno pari al 40% dell'importo complessivo dell'appalto.

N.B. 2:

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A., dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui ai successivi paragrafi, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

N.B. 3:

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere *in itinere* l'adeguamento della propria attestazione SOA.

- 2) **Possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.**

Si applica comunque l'art. 92, comma 8, d.P.R. 207/10 e s.m.i..

La comprova del requisito è fornita mediante l'Attestato di cui ai precedenti paragrafi di cui sopra, oppure tramite copia del certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale ultimo documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

- 3) **L'aver realizzato nei cinque anni precedenti (2016-2017-2018-2019-2020) lavori simili per caratteristiche tecniche ed amministrative (ospedali, case di riposo, strutture socio-assistenziali-sanitarie, etc), di cui almeno uno di importo complessivo di almeno € 1.000.000,00 (Euro Un Milione/00), ovvero più lavori il cui importo complessivo ammonta almeno al medesimo importo.**

FARE MOLTA ATTENZIONE: Per la comprova del requisito avverrà tramite documentazione che l'interessato offerente dovrà allegare all'offerta. La stazione appaltante si riserva di verificare la veridicità e la completezza delle dichiarazioni, autocertificazioni od altre documentazioni allegate.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di lavori riveste il ruolo di capofila e viene assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui ai precedenti paragrafi, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete e GEIE di tipo orizzontale, i requisiti tecnico-organizzativi di cui ai precedenti paragrafi, devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i.

I requisiti relativi alle certificazioni del sistema di gestione ambientale di cui ai precedenti paragrafi, devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II, ai sensi del citato art. 92, comma 8, d.P.R. 207/101.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta nella domanda di partecipazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, commi 19, 19-bis e 19-ter, d.lgs. 50/16 e s.m.i..

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui ai precedenti paragrafi, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e organizzativa, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara (senza che ciò costituisca subappalto), ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione appaltante. **Qualora non vengano indicate le consorziate esecutrici, si riterrà che il consorzio partecipa ed esegue in proprio i lavori.**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito di ordine generale** di cui ai precedenti paragrafi, deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici; a tal fine dovrà essere presentato in sede di offerta il DGUE della/e consorziata/e designata/e come esecutrice/i.

Il **requisito di idoneità professionale** relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui ai precedenti paragrafi deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Ai sensi dell'art. 47 del Codice, il **requisito di capacità tecnica e organizzativa** di cui ai precedenti paragrafi deve essere posseduto e comprovato dal Consorzio che partecipa alla gara, con le modalità previste dal Codice.

N.B. 1:

Trattandosi di lavori su beni culturali, alla luce della delibera ANAC n. 1239 del 06/12/2017, si precisa che i consorzi stabili possano indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dal presente disciplinare di gara, anche in ragione di quanto stabilito dall'art. 146, comma 2 del Codice).

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico - organizzativo (**certificazione di qualità**), di cui ai precedenti paragrafi avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Nel caso di dichiarazioni mendaci si **procede all'esclusione** del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

FARE MOLTA ATTENZIONE: In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'**esclusione del concorrente** dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

FARE MOLTA ATTENZIONE: La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile**, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di ricorso ad avvalimento, nella Busta "Documentazione amministrativa" devono essere allegati i **Modelli E e F** allegati al presente Disciplinare.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 89, comma 8 del Codice, il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione lavori, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 9 del Codice in corso di esecuzione il responsabile unico del procedimento accerta che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.

La Stazione appaltante trasmetterà all'Autorità Nazionale Anticorruzione tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

N.B. 1:

Ai sensi dell'art. 110, comma 4 del Codice, si precisa che per partecipare alla presente procedura, gli operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo devono soddisfare i requisiti prescritti dai precedenti paragrafi, avvalendosi di altri soggetti.

8. SUBAPPALTO

L'appaltatore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto, che non può essere ceduto a pena di nullità.

Ai sensi dell'art. 105 del DLgs 50/2016, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni normative che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Il subappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione appaltante.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice vigente; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato e quindi, non potrà essere autorizzato.

Si precisa che:

- A. l'affidatario del subappalto non deve avere partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- B. il subappaltatore deve essere qualificato in relazione ai lavori ad esso subappaltati;

- C. la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto per le lavorazioni impiantistiche del D.M. 37/2008 per le quali il concorrente non è specificamente qualificato, comporta **l'esclusione dalla gara.**

Il subappalto è consentito entro i limiti appresso specificati, in quanto le statuizioni risultanti dalla sentenza CGUE, Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, non si applicano alla presente procedura, trattandosi di contratto inferiore alla soglia comunitaria privo di interesse transfrontaliero certo. In ogni caso, in linea con quanto evidenziato dall'ANAC nell'atto di segnalazione n. 8 del 13/11/2019, si precisa che la presente procedura non ammette il ricorso illimitato al subappalto in quanto:

- ragioni di carattere economico e tecnico, legate alla natura delle prestazioni, nonché specifiche esigenze di carattere preventivo dei fenomeni di corruzione, spartizione o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, e di carattere organizzativo finalizzate ad una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni, trattandosi di un intervento di ricostruzione post-sima, impongono di non parcellizzare l'appalto;
- ragioni di sicurezza correlate a specifiche esigenze di cantiere impongono di limitare il subappalto per evitare che la presenza di molteplici addetti appartenenti a più operatori possa aumentare i rischi di scarso coordinamento ed attuazione delle misure di tutela del lavoro;
- ragioni di concorrenza correlate al numero dei possibili partecipanti, impongono di non parcellizzare l'appalto, atteso che la presenza di una pluralità di subappaltatori potrebbe favorire accordi spartitori in fase di gara;
- trattandosi di un contratto non particolarmente rilevante o complesso, non è affatto necessario assicurare la massima flessibilità nella fase realizzativa.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del Codice. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% dell'importo base d'asta, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. **FARE MOLTA ATTENZIONE: Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, purché venga prodotta apposita dichiarazione in tal senso in sede di offerta.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.

159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **GARANZIA PROVVISORIA** è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, **a favore della Fondazione "Tommaso De Luca - Enrico Mattei"**; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; _
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso **Tesoreria della Fondazione c.c.b. all'IBAN IT 21 M 08765 69150 000090170169 presso la BCC Recanati e Colmurano - Filiale di San Severino Marche intestato a FONDAZIONE Tommaso De Luca - Enrico Mattei;**
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

N.B. 1:

Si precisa che in caso di garanzia costituita a mezzo di bonifico o assegno circolare, la quietanza del versamento dovrà essere inserita nell'ambito della Documentazione amministrativa.

FARE MOLTA ATTENZIONE: non è ammesso l'inserimento della scansione del bonifico o dell'assegno circolare. L'eventuale irregolarità verrà ritenuta essenziale e come tale, non sanabile e comporterà l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

N.B. 2:

Si precisa che la garanzia fideiussoria dovrà avere:

- la seguente causale ***"Cauzione provvisoria appalto per lavori di AMPLIAMENTO DELLA RESIDENZA PER ANZIANI DI MATELICA (MC);"***
- come beneficiario il **Fondazione Tommaso De Luca Enrico Mattei**

CODICE FISCALE 83001870431

PARTITA IVA 00328550439.

- 2) **FARE MOLTA ATTENZIONE**) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

FARE MOLTA ATTENZIONE: La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti **fornendo copia dei certificati posseduti**.

FARE MOLTA ATTENZIONE: In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

FARE MOLTA ATTENZIONE: E' **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

FARE MOLTA ATTENZIONE: E' **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

FARE MOLTA ATTENZIONE: **Non è sanabile** - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso l'area ove devono eseguirsi i lavori è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata ad uno dei due indirizzi:

PEC : fondazione@pec.casadiriposomatelica.it

Mail : giuseppe.corfeo@comune.matelica.mc.it

e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro il **giorno 15 novembre 2021**. Oltre tale data non sarà più possibile richiedere il sopralluogo, salvo casi eccezionali, dovuti ad esempio a causa di forza maggiore, da documentare e comprovare adeguatamente da parte del concorrente e la cui fondatezza la stazione appaltante si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio.

Il sopralluogo può essere effettuato secondo le date e gli orari comunicati dalla stazione appaltante ai concorrenti con almeno **3 (tre)** giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto, in ogni caso facente parte dell'operatore economico concorrente, in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. **FARE MOLTA ATTENZIONE:** Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Nel caso di RTI, il sopralluogo dovrà essere effettuato da un soggetto in rappresentanza della Ditta mandataria; in caso di Consorzio, da un rappresentante dello stesso oppure del consorziato esecutore; in caso rete di imprese, da uno dei rappresentanti delle ditte aderenti alla rete.

Il RUP o suo delegato rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

N.B. 1:

Tale attestato dovrà essere inserito tra la “Documentazione amministrativa”.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, in ogni caso facente parte dell’operatore economico concorrente, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, in ogni caso facente parte dell’operatore economico concorrente, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto, in ogni caso facente parte dell’operatore economico concorrente, munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

FARE MOLTA ATTENZIONE: La mancata allegazione del certificato rilasciato dal RUP o suo delegato attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

All’atto del sopralluogo il soggetto interessato dovrà mettere a disposizione una chiavetta USB, nuova, ancora confezionata, di capacità almeno 2 GB, per il riversamento degli elaborati di progetto esecutivo e di tutta la documentazione messa a disposizione da parte della stazione appaltante.-

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC (NON DOVUTO)

Ai sensi dell’art. 65 del D.L. 34/2020, gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che intendono partecipare alla gara, **NON SONO TENUTI** al versamento del contributo a favore dell’A.N.AC..

12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le offerte dovranno essere presentate su una chiavetta USB, all’interno della quale deve essere raccolta tutta la documentazione richiesta, in formato .pdf

La chiavetta USB, deve essere chiusa in una busta sigillata, recante all’esterno la dicitura

GARA A PROCEDURA APERTA: “APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RESIDENZA PER ANZIANI DI MATELICA (MC)”

Il plico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire, **a pena di esclusione**, entro le ore 13:00:00 del giorno **30 novembre 2021**.

La chiavetta USB deve contenere le seguenti cartelle digitali:

- **“BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa”;**
- **“BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica”;**
- **“BUSTA DIGITALE C - Offerta economica”.**
- **Tutta la documentazione del progetto esecutivo, vidimata o firmata digitalmente.**

Non sono ammesse né integrazioni all'offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste/cartelle digitali presenti all'interno dell'offerta medesima.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica **devono essere sottoscritte** con **firma digitale** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore

FARE MOLTA ATTENZIONE: Le dichiarazioni richieste (domanda di partecipazione, DGUE, dichiarazioni integrative, offerta tecnica e offerta economica), potranno essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Dopo le ore **13:00:00** del giorno **30 novembre 2021**, **non saranno accettate le offerte presentate.**

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, **sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;**
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, **può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti di esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) **sono sanabili.**

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **giorni 7** (sette) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di **giorni 3** (tre) **a pena di esclusione.**

FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione del concorrente** dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

N.B. 1:

La documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve necessariamente essere depositata

telematicamente, ovvero esclusivamente mediante caricamento del documento in piattaforma telematica.

14.DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere inserita nella chiavetta USB, chiusa nella busta sigillata.

La cartella/busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (**Modello A**) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta **dal consorzio medesimo**.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore (generale o speciale) attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

N.B. 1:

Non occorre allegare la scansione del documento di identità del sottoscrittore, in quanto per pacifica giurisprudenza nelle gare telematiche, le dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, sono valide anche senza l'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante quando firmate digitalmente (Cfr *ex tantis*, Cons Stato, sez III, 11/04/2019, n. 2493).

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla stazione appaltante (**Modello D**) oppure attraverso il seguente link <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdl/filter?lang=it>, secondo quanto di seguito indicato

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui ai precedenti paragrafi;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta con firma digitale dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal

fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

6) PASSOE dell'ausiliaria.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), vanno rese preferibilmente secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (**Allegato E**).

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste ai precedenti paragrafi del presente disciplinare di gara.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e alle successive modifiche del Codice, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), comma 3, comma 4, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter), comma 10 del Codice (cfr. paragrafo 0 del presente Disciplinare).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la **sezione «A»** ovvero compilando

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui ai precedenti paragrafi del presente disciplinare di gara;

N.B. 1:

Tale sezione non va compilata se il concorrente è in possesso dell'attestazione SOA di cui ai precedenti paragrafi

b) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui ai precedenti paragrafi del presente disciplinare di gara.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale e caricato come sotto previsto, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- **nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;**
- **nel caso di aggregazioni di imprese di rete** da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- **nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.**

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si precisa che una volta compilato il DGUE, editato in ogni sua parte, questo dovrà essere sottoscritto digitalmente secondo le istruzioni indicate nel presente disciplinare e dovrà essere prodotto tramite caricamento sulla piattaforma telematica. Allo stesso modo devono essere trasmesse le dichiarazioni eventualmente rese per le necessità espresse nelle linee guida del DGUE. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5, del Decreto legislativo n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'A.N.AC.) o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, commi 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 80. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute nel DGUE e nel "Domanda di Partecipazione" producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE, anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, commi 2 e 3, e le operazioni societarie rilevanti.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1) indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del d.lgs 159/2011) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
- 4) (in caso di operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, di aver depositato la domanda di concordato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

- 5) (in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) **dichiara** ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, di essere stato autorizzato, come da copia allegata, a partecipare alle gare rilasciate dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese/reti di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- 6) dichiara di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
- 7) dichiara di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, come attestato dal certificato rilasciato dal RUP, che allega;
- 8) dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- 9) dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- 10) dichiara di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 11) dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- 12) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara e tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3, legge 136/2010;
- 13) accetta il "Protocollo quadro di Legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa allegato alla documentazione di gara, ed in particolare le clausole riprodotte, nei successivi paragrafi ;
- 14) (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 15) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

N.B. 1:

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi

dell'art.3 del DPR 184/2006.

- 16) attesta di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara;
- 17) ad integrazione di quanto indicato nella parte IV del DGUE, dichiara di essere iscritto oppure di avere già presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e ss mm.ii., precisandone gli estremi.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le suddette dichiarazioni, di cui ai punti precedenti potranno essere rese preferibilmente secondo gli schemi messi a disposizione dalla stazione appaltante (**Modello B**), in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate nella chiavetta USB dagli operatori economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. Parimenti, anche i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, coinvolti a vario titolo, sono tenuti a rendere le dichiarazioni di rispettiva competenza, utilizzando preferibilmente il **Modello B** allegato al presente Disciplinare.

14.3.2) DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- 18) (in caso di sottoscrizione del procuratore e/o istitutore) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura
- 19) **documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;**
- 20) (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) **copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;**
- 21) Indica il CCNL applicato;
- 22) Comunica l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale è iscritto;
- 23) Comunica l'Ufficio Provinciale del Lavoro territorialmente competente per la propria impresa;
- 24) Attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, come indicato ai successivi paragrafi .

N.B. 1:

Non occorre allegare la scansione del documento di identità del sottoscrittore, per le ragioni già precisate nel N.B. n. 1 ai precedenti paragrafi

14.3.3) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili i, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione.

15.OFFERTA TECNICA

Relativamente alla cartella digitale "Offerta tecnica", l'operatore economico dovrà svolgere le operazioni di inserimento della documentazione tecnica sotto precisate.

Il concorrente deve, **a pena di esclusione dalla gara**, inserire e caricare nella chiavetta USB, mediante inserimento nella **cartella/busta digitale "B"**, denominata semplicemente "busta tecnica", l'offerta tecnica come sotto composta:

- a) **Documentazione tecnica** relativa al **criterio A (INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELL'ESECUZIONE E DELLA QUALITÀ DELLE OPERE)** **sub-criterio A1 (Miglioramento nell'esecuzione delle lavorazioni previste e ottimizzazione degli interventi)** e **sub-criterio A2 (Lavori già eseguiti e qualità delle maestranze)** come specificato nella "Tabella dei criteri di valutazione" allegata al presente disciplinare Tabella n. "2";

- b) **Documentazione tecnica** relativa al **criterio B (RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELLA FASE DI CANTIERE)** sub-criterio **B1 (Tecnologie e criteri operativi atti a limitare polveri ed inquinamento atmosferico, minimizzare la produzione di rifiuti)** e sub-criterio **B2 (Gestione delle fasi di lavorazione)** come specificato nella Tabella dei criteri di valutazione di cui sopra;
- c) **Documentazione tecnica** relativa al **criterio C (MIGLIORIE NELLA GESTIONE DEI LAVORI)** sub-criterio **C1 (Verifica e gestione dei lavori in fase di realizzazione)**, come specificato nella Tabella dei criteri di valutazione di cui sopra;

Si precisa che:

- l'offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana secondo le modalità espressamente riportate nella colonna "Strumento di giustificazione" della suddetta Tabella dei criteri di valutazione, la quale, in corrispondenza di ciascun sub-criterio, individua gli elaborati e i documenti richiesti per la valutazione, il numero di pagine, il carattere tipografico, la dimensione e l'interlinea massimi consentiti.
- l'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti;
- la mancata o incompleta presentazione della documentazione tecnica richiesta per ciascuno dei sub-criteri non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, del relativo sub-criterio.
- ai sensi dell'articolo 95, comma 14, del Codice, l'**Offerta tecnica**, **non** può prevedere **varianti** al progetto esecutivo posto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione.

RELAZIONE TECNICA

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui ai successivi paragrafi, i seguenti elementi:

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA		
A	INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELL'ESECUZIONE E DELLA QUALITÀ DELLE OPERE	
	A1	Miglioramento nell'esecuzione delle lavorazioni previste e ottimizzazione degli interventi
	A2	Soluzioni tecniche migliorative energetiche e prestazionali degli impianti
	A3	Lavori già eseguiti e qualità delle maestranze
B	RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELLA FASE DI CANTIERE	
	B1	Tecnologie e criteri operativi atti a limitare polveri ed inquinamento atmosferico, minimizzare la produzione di rifiuti
	B2	Gestione delle fasi di lavorazione ed interferenza con attività esistente
C	MIGLIORIE NELLA GESTIONE DEI LAVORI	
	C1	Verifica e gestione dei lavori in fase di realizzazione

Si precisa che:

- per ciascuno degli elementi di valutazione A, B e C deve essere predisposta una relazione descrittiva separata;
- la relazione separata deve essere strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti agli argomenti di cui ai suindicati criteri e sub-criteri di valutazione ed essere munita di apposito indice;
- con riferimento al criterio di cui alla **lett. A**, la relazione deve essere contenuta entro il numero massimo di 10 (dieci) cartelle e di 3 (tre) fogli in formato standard di elaborati grafici;
- con riferimento al criterio di cui alla **lett. B**, la relazione deve essere contenuta entro il numero massimo di 6 (sei) cartelle e di 2 (due) fogli in formato standard di elaborati grafici ;
- con riferimento al criterio di cui alla **lett. C**, la relazione deve essere contenuta entro il numero massimo di 4 (quattro) cartelle e di 2 (due) fogli in formato standard di elaborati grafici;
- gli elaborati grafici devono essere presentati in formato .pdf;
- per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di “cartella”, “facciata” e “pagina” sono sinonimi) con non più di 45 (quarantacinque) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 12 (dodici) punti, carattere “arial”. eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.); non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni;
- tutti i file dovranno avere estensione **.pdf** ;
- l'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 14, del Codice, l'**Offerta tecnica, non può prevedere varianti al progetto esecutivo posto a base di gara**, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Non sono ammesse le **Offerte tecniche** che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

- a) siano in contrasto con le condizioni di cui sopra;
- b) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- c) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- d) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- e) comportano maggiori oneri, indennizzi, rimborsi, adeguamenti o altro, a carico della Stazione appaltante;
- f) contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

FARE MOLTA ATTENZIONE: L'Offerta tecnica non può:

- a) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l'**Offerta Economica** o comunque pregiudicarne la segretezza;
- b) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante; pertanto, sotto il profilo economico, l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta tecnica**;
- c) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- d) comportare modifiche che obblighino ad un nuovo esame e ad un nuovo nulla osta e/o approvazione da parte delle Amministrazioni competenti.

FARE MOLTA ATTENZIONE, A pena di esclusione, il verificarsi di una delle condizioni di cui ai precedenti commi, comporta la non ammissibilità dell'Offerta tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

FARE MOLTA ATTENZIONE: La documentazione deve, a pena di esclusione dalla gara, essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti riuniti, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **sempre a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai precedenti paragrafi.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla documentazione della competente CCIAA, dovrà essere prodotta, come da disposizioni del presente atto, specifica documentazione probatoria.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Fermo restando quanto sopra, si precisa che la documentazione relativa al criterio A/sub-criterio A2, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale anche da tecnico abilitato e iscritto al relativo ordine professionale.

Al concorrente che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell'offerta.

16.OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica deve essere caricata sulla chiavetta USB in apposita cartella denominata "Busta economica".

La compilazione dell'offerta economica in sintesi con :

- la predisposizione del file dell'offerta, a cura dell'operatore economico, sulla base dello schema predisposto dalla stazione appaltante, disponibile nella documentazione posta a base di gara;
- la trasformazione del file contenente l'offerta economica in formato PDF;
- la firma digitale dell'offerta economica come di seguito meglio specificato;
- il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

A) **Offerta economica:** da rendersi preferibilmente secondo lo schema predisposto dalla stazione appaltante (**Modello C**) e contenente l'indicazione dei seguenti elementi:

1. il **Ribasso percentuale**, espresso in cifre ed in lettere, rispetto all'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad **€. 1.733.654,99**, con le seguenti precisazioni:
 1. **a pena di esclusione**, non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi;
 2. verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali dopo la virgola;
 3. in caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello espresso in lettere;
2. la stima dei **Costi aziendali**, in cifre e in lettere, relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza, connessi con l'attività d'impresa, dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

N.B. 1:

Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che l'operatore offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda (es. ponteggi, DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa.

ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara.

- a) la stima dei **Costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

N.B. 2:

Si precisa che tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento.

ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara.

L'offerta dovrà contenere:

3. l'indicazione della denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita iva, sede legale del concorrente;
4. l'impegno a mantenere ferma ed irrevocabile la propria offerta per 180 giorni, a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
5. la presa d'atto che l'offerta non vincola in alcun modo la stazione appaltante fino all'avvenuta acquisita efficacia dell'aggiudicazione e alla stipula del contratto di appalto

FARE MOLTA ATTENZIONE: Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara.

FARE MOLTA ATTENZIONE: L'offerta economica deve, a pena di esclusione dalla gara, essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti riuniti, l'offerta dovrà essere sottoscritta, sempre a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai precedenti paragrafi.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla documentazione della competente CCIAA, dovrà essere prodotta, come da disposizioni del presente atto, specifica documentazione probatoria.

17.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 1		
n.	Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
1	Offerta tecnica	60
2	Offerta economica	40
TOTALE		100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella Tabella sottostante (Tabella n. 2), con la relativa ripartizione dei punteggi e con i relativi metodi di assegnazione.

Con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella n. 2: criteri di valutazione dell'offerta tecnica

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA				
A	INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELL'ESECUZIONE E DELLA QUALITÀ DELLE OPERE			Max 30 punti
	A1	(D) Miglioramento nell'esecuzione delle lavorazioni previste e ottimizzazione degli interventi <i>saranno valutate le migliori che tenderanno migliorare l'esecuzione delle lavorazioni previste dal progetto, ad ottimizzare gli interventi (in termini di localizzazione ed efficienza) e ad incrementare la sicurezza. La valutazione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali:</i> <ul style="list-style-type: none"> ➤ miglioramento degli elementi estetico/funzionali ➤ miglioramento della qualità dei materiali utilizzati ➤ semplificazione dei sistemi di installazione e rapidità di posa e semplificazione del cantiere ➤ coerenza del cronoprogramma che rappresenti la pianificazione e la programmazione delle lavorazioni nei suoi aspetti principali di sequenza logica e temporale, con specifico riferimento alla tempistica ed alle lavorazioni e forniture previste dal Computo metrico estimativo posto a base di gara 	D Max 15 punti	
	A2	(D) Soluzioni tecniche migliorative energetiche e prestazionali degli impianti <i>saranno valutate le migliori che il concorrente si impegna a realizzare a proprio carico, finalizzate all'efficientamento della funzionalità degli impianti. La valutazione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali:</i> <ul style="list-style-type: none"> • aumento delle prestazioni in termini energetici • aumento delle prestazioni in termini di sicurezza • miglioramento della manutenibilità • miglioramento delle prestazioni dei materiali e dei componenti 	D Max 5 punti	

		<ul style="list-style-type: none"> aspetti estetico-funzionali di dettaglio, che meglio si raccordino con l'ambiente circostante 		
	A3	(D) Lavori già eseguiti e qualità delle maestranze saranno valutati gli interventi già eseguiti dal Proponente con particolare attenzione a situazioni simili per tipologia di lavori, difficoltà esecutive ed importanza delle opere. Dovrà inoltre essere esplicitata la lista delle maestranze specializzate che si intende utilizzare con evidenziate le eventuali qualifiche professionali. Verranno premiate le offerte presentate da concorrenti che si avvalgano nell'esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati dalle scuole di cui al D.M. Università e Ricerca 31 gennaio 2006.	D Max 10 punti	
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELLA FASE DI CANTIERE				Max 20 punti
B	B1	(D) Tecnologie e criteri operativi atti a limitare polveri ed inquinamento atmosferico, minimizzare la produzione di rifiuti e contenimento del disturbo sonoro saranno valutate le migliori che tendono a ridurre le emissioni di qualsiasi tipo durante i lavori (mezzi d'opera, attrezzature, accorgimenti esecutivi, ecc.) al fine di un minor impatto sull'ambiente atmosferico. La valutazione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali: <ul style="list-style-type: none"> dotazioni proposte per il contenimento dell'emissione delle polveri ed inquinamento atmosferico dotazioni proposte per il contenimento del disturbo sonoro 	D Max 10 punti	
	B2	(D) Gestione delle fasi di lavorazione saranno valutate le migliori che ottimizzano le fasi di riparazione danni al fine di una sensibile riduzione degli impatti delle fasi di cantiere sull'ambiente circostante. Di ciascuna miglioria proposta dovrà essere fornita la descrizione dell'attività, delle fasi lavorative e delle eventuali attrezzature. La valutazione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali: <ul style="list-style-type: none"> minimizzazione dei disagi dovuti alla presenza del cantiere, con riferimento alla struttura per anziani esistente ed alla vivibilità degli ospiti minimizzazione delle limitazioni alla viabilità interessata dai lavori 	D Max 10 punti	
MIGLIORIE NELLA GESTIONE DEI LAVORI				Max 10 punti
C	C1	(D) Verifica e gestione dei lavori in fase di realizzazione saranno valutate le proposte che consentiranno una migliore gestione delle lavorazioni sia ai fini di aumentare l'efficienza degli stessi, sia finalizzate ad assicurare il rispetto dei tempi di esecuzione. Particolare attenzione sarà posta alle migliorie che agevoleranno la gestione del cantiere anche sotto il profilo della verifica e del controllo dei lavori in fase di esecuzione.	D Max 10 punti	
Totale				Max 60 punti
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA				
E	RIBASSO PERCENTUALE			
E	Ribasso percentuale	(Q)	Q Max 40 punti	Max 40 punti
Totale				Max 40 punti

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a n. 40/60 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà**

escluso dalla gara nel caso in cui, prima della riparametrazione di cui ai paragrafi successivi, consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi delle Linee Guida ANAC, con l'applicazione dei criteri e sub-criteri indicati nella precedente Tabella 2.

In particolare, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (lettere A1, A2, A3, B1, B2 e C1), sono previsti punteggi discrezionali, vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice, sulla base del seguente criterio previsti dal paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	1,0	trattazione dettagliata ed estensiva con piena rispondenza alle aspettative
Ottimo	0,8	trattazione analitica completa e con ottima rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	trattazione con buona rispondenza alle aspettative
Discreto	0,4	trattazione appena esauriente ma sufficientemente alle aspettative
Modesto	0,2	trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle aspettative
Assente o Irrilevante	0,0	trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le aspettative

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi.

Si precisa che nella determinazione di ciascun coefficiente iniziale ottenuto mediante le formule di cui alla "Tabella dei criteri di valutazione", il risultato sarà determinato fino alla terza cifra decimale, con arrotondamento per difetto, se la quarta cifra decimale è compresa tra 1 e 4, e per eccesso, se la quarta cifra decimale è pari o superiore a 5.

Il conseguente punteggio ottenuto mediante le suddette formule sarà riportato sulla piattaforma telematica la quale opera il medesimo arrotondamento.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura quantitativa "Ribasso percentuale" (lettera D), è attribuito all'**offerta economica** un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula di interpolazione bilineare:

Offerta economica
$Ci \text{ (per } Ai \leq A \text{ soglia)} = X * (Ai / A \text{ soglia})$ $Ci \text{ (per } Ai > A \text{ soglia)} = X + (1,00 - X) * [(Ai - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$ dove: Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo; $A \text{ soglia}$ = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;

$$X = 0,85$$

A max = valore del ribasso percentuale più conveniente

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di cui al paragrafo 1 del paragrafo VI delle Linee guida ANAC n. 2/2016, attraverso la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i	=	<i>punteggio concorrente i;</i>
C_{ai}	=	<i>coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;</i>
C_{bi}	=	<i>coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;</i>
C_{ni}	=	<i>coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;</i>
P_a	=	<i>peso criterio di valutazione a;</i>
P_b	=	<i>peso criterio di valutazione b;</i>
P_n	=	<i>peso criterio di valutazione n.</i>

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo per esso previsto, tale punteggio sarà riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

N.B. 1:

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

Si precisa che ai fini del calcolo per l'attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, **hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate ed i risultati ottenuti e verbalizzati allo scopo.**

N.B. 2:

In presenza di un'unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento di gara, comunque denominato.

N.B. 3:

In caso di esclusione del concorrente (per carenza dei requisiti, per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta) in una fase in cui la graduatoria di merito è già stata redatta, si applica l'art. 95, comma 15, del Codice.

18.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta avrà luogo **il giorno 01 dicembre 2021 , alle ore 16.00** presso la sede provvisoria del Comune di Matelica sita in Via Spontini n. 4. I concorrenti potranno assistere a tale seduta secondo un protocollo definito dalla Commissione e che garantisca trasparenza, partecipazione e limiti le ipotesi di contagio da COVID-19

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti come sopra.

Nel giorno fissato per la prima seduta, il Responsabile unico del procedimento (RUP), assistito da testimoni, procederà:

- alla verifica dei plichi telematici pervenuti nei termini;
- all'apertura della busta digitale A, contenente la documentazione amministrativa, e alla verifica della presenza dei documenti richiesti e ivi contenuti.

Successivamente, il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui ai precedenti paragrafi;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, commi 2-bis e 5, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà all'apertura della busta digitale concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare di gara; all'esito, trasmette telematicamente gli atti alla commissione giudicatrice.

19.COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 77 e 216, comma 12, D.Lgs. 5072016 e s.m.i., la commissione giudicatrice è nominata dalla stazione appaltante, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri effettivi ,

esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità/anomalia delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara.

La commissione procederà, inoltre, alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato ai precedenti paragrafi

La commissione individua, gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui ai precedenti paragrafi. e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione procederà a rendere noti i punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta digitale contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte ai precedenti paragrafi.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio relativamente all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio parziale per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica virtuale.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica virtuale, redigerà la graduatoria provvisoria di gara e procederà ai sensi di quanto previsto ai paragrafi successivi.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato ai successivi paragrafi.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che

procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

1. mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e tecnica;
2. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
3. presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, da verificare sulla base dei punteggi effettivi e non riparametrati, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È comunque in facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di 5 giorni per il riscontro.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Il RUP **esclude**, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi dei seguenti paragrafi .

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione provvisoria è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, di cui ai precedenti paragrafi, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

N.B. 1:

Si precisa che:

- **si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;**
- **nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la stazione appaltante, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.**

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- a) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza di motivi di esclusione dalla gara;
- b) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- c) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, dichiara l'aggiudicazione della gara d'appalto

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. a).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

A decorrere dall'aggiudicazione dichiarata efficace, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Macerata, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, si precisa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie derivanti dal presente appalto.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Marche, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del citato decreto.

24.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

25.PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 [c.c.](#) o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 [c. c.](#), ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per

il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#) alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del [decreto legislativo n. 136 del 2016](#), concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del [decreto-legislativo n. 276 del 2003](#), solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del [D.P.R. n. 445 del 2000](#) (art. 7 comma 2 lett. c).

Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Il presente requisito è richiesto in considerazione del fatto, che pur non trattandosi di lavori e/o opere direttamente connesse al sisma, si inserisce nel piano degli investimenti dell'ente, comunque collegati ad esigenze nascenti dal sisma 2016, nel medesimo territorio interessato dai predetti eventi.

**Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Segretario della Fondazione
Dott. Corfeo Giuseppe**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa